

STATUTO

AIGU

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI PER L'UNESCO^{ETS}



unesco

Membro
delle Associazioni e Club

Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO

Via di Monte Giordano 36, 00186 ROMA

aiguofficial.it

info@aiguofficial.it

Statuto

linktr.ee/aiguofficial

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE

E SCOPI

ART. 1 | DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-LOGO

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **“Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO - ETS”**, abbreviabile nell'acronimo AIGU, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede legale in Roma, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, assunta all'unanimità, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, non più di una per ciascuna regione, con natura operativa e senza autonomia giuridica e patrimoniale.
3. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale con la seguente struttura organizzativa: il Consiglio Direttivo supportato da un Coordinamento Nazionale e una diramazione regionale attraverso i gruppi e le Rappresentanze Regionali; in ogni regione ci può essere un solo Gruppo Regionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'emblema ufficiale, definito anche logo, dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, utilizzabile in forma compatta o estesa, è il seguente:



L'architettura, le declinazioni e l'uso del logo è definito dal Brand Manual, che ne disciplina le forme di utilizzo.

7. AIGU è riconosciuta formalmente dall'UNESCO tra le Associazioni e Club per l'UNESCO; l'utilizzo del logo “Membro delle Associazioni e Club Unesco” è disciplinato dal Graphical Standards and Logo Toolkit dell'UNESCO.

ART.2 | UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS" O DELL'INDICAZIONE DI "ENTE DEL TERZO SETTORE"

- 1.** A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO - ETS" oppure "Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO - Ente del Terzo Settore".
- 2.** L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.3 | SCOPI

- 1.** L'Associazione è un'organizzazione giovanile indipendente e no-profit. Le sue attività, che devono essere ispirate dagli obiettivi strategici e dalle priorità programmatiche dell'UNESCO, nel rispetto dei principi, dei valori e delle norme dell'UNESCO, sono regolate sulla normativa italiana e sul presente Statuto.
- 2.** L'Associazione è sottoposta alla supervisione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNIU) in relazione alle proprie attività ed al rispetto dei principi, dei valori e delle norme dell'UNESCO.
- 3.** Il logo ufficiale dell'Associazione è definito nell'Art.1 del presente Statuto e deve apparire in ogni documento ufficiale. L'Associazione è responsabile del rispetto delle Direttive concernenti l'utilizzo del nome, dell'acronimo e del logo dell'UNESCO, approvate dalla Conferenza Generale (39 C /Leg/7). Sul rispetto delle Direttive UNESCO citate, l'Associazione riferisce periodicamente alla CNIU.
- 4.** L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 5.** L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
- 6.** Essa opera nei seguenti settori:
 - a.** Educazione;

- b.** Scienza;
- c.** Cultura;
- d.** Comunicazione e Informazione

7. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a.** Sviluppare le priorità UNESCO nel campo dell'educazione, scienza, cultura e comunicazione e informazione;
- b.** Diffondere le idee e le priorità dell'UNESCO tra i giovani e il grande pubblico a livello locale, nazionale e internazionale;
- c.** Unire i rappresentanti appartenenti a gruppi sociali, età, etnia diverse al fine di seguire le idee di tolleranza e non discriminazione;
- d.** Pubblicare e diffondere letteratura di vario genere nei settori scientifico, culturale e didattico;
- e.** Organizzare corsi e campi didattici;
- f.** Organizzare e partecipare a scambi internazionali, seminari e conferenze nei settori dell'educazione, cultura, scienza e nell'ambito sociale e professionale;
- g.** Creare piattaforme didattiche e collaborare con organizzazioni studentesche e giovanili in linea con le priorità specificate nel presente statuto;
- h.** Sviluppo del valore scientifico, culturale e didattico attraverso l'organizzazione di conferenze, mostre, seminari, laboratori e altri eventi;
- i.** Formazione e sviluppo degli standard culturali e comportamentali;
- j.** Promozione e sviluppo delle tematiche inerenti all'accessibilità dei giovani all'educazione e alla partecipazione attiva nella società;
- k.** Contribuire alla costruzione e alla diffusione di una cultura di pace e di rispetto dei diritti umani.

ART.4 | ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice del terzo settore):

- educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del pa-

esaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II
NORME SUL
RAPPORTO
ASSOCIATIVO

ART.5 | NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

- 1.** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2.** Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART.6 | ASSOCIATI

- 1.** Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2.** Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 3.** L'adesione all'Associazione è a tempo determinato da quando si ha la maggiore età e fino al raggiungimento del 35esimo anno di età e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 4.** Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 5.** Tipologie di Associati:

5.1. Soci Ordinari: soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota in età compresa tra i 18 e i 35 anni, hanno diritto di voto e possono ricoprire le cariche associative secondo il regolamento interno.

5.2. Soci Onorari: sono quelli che per prestigio, per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne sostengono lo scopo e la sua valorizzazione; in virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale, ma non ha diritto di voto. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo in caso di unanimità tra i membri dello stesso. Chi ricopre la carica associativa di Presidente, al termine del mandato acquisisce automaticamente lo status di socio onorario. Lo status di socio onorario non è soggetto ai limiti di età 18-35 anni relativo ai soli soci ordinari, purché sia rispettato il vincolo del compimento

della maggiore età.

Lo status di socio onorario può essere revocato dal Consiglio Direttivo, tramite delibera e comunicazione scritta al diretto interessato in caso di:

- a.** comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b.** persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c.** aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- d.** violazione del codice etico e comportamenti contrastanti con la Carta dei Valori.

ART.6 BIS | I SOCI FONDATORI

- 1.** Vigilano sull'adeguatezza dell'Associazione;
- 2.** Possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,

ART.6 TRIS | SOSTENITORI

- 1.** Tutte le persone fisiche che vogliano sostenere l'associazione con una donazione minima (stabilita nel Regolamento interno). Non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche associative. Nel caso di ex soci, che hanno superato i limiti di età sanciti dal presente Statuto, questi ultimi saranno denominati "Advisor", in virtù dell'esperienza maturata nell'Associazione.

ART.7 | PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 1.** Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto alla Rappresentanza Regionale, la quale è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Per la modalità di presentazione della domanda si rimanda al Regolamento interno.
- 2.** Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 3.** L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere

iscritto nel libro degli associati a seguito del pagamento della quota associativa e alla sottoscrizione del modulo di iscrizione nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo e previsti dal Regolamento interno.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato dal Consiglio Direttivo, o dal Rappresentante Regionale su delega del Consiglio Direttivo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ART. 8 | DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a.** partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b.** essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c.** esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare, per il tramite del Rappresentante Regione, motivata ed espressa domanda di presa di visione, al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a.** adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b.** rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c.** versare la quota associativa nella misura e nei termini proposti

annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono restituibili.

ART.9 | CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
 - c. compimento 36esimo anno di età.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - d. violazione del codice etico e comportamenti contrastanti con la Carta dei Valori.
3. Il provvedimento di esclusione, presentato dal Consiglio Direttivo e ratificato in sede di Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Organo di Controllo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; in merito all'appello proposto l'Organo di Controllo delibera un parere non vincolante che invierà al Consiglio Direttivo. Sulla scorta degli elementi acquisiti da parte dell'Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo valuta la condotta contestata. Nel caso in cui la violazione commessa sia tale da ledere, far venir meno o compromettere la fiducia dell'Associazione nei confronti dello stesso,

il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, la quale delibera in merito ai provvedimenti proposti.

4. L'associato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

ART.10 | DEI VOLONTARI E DELL 'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 1.** I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività a favore di essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2.** L'Associazione deve redigere un apposito registro ove inserire i nominativi degli associati e dei sostenitori, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3.** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.11 | DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

- 1.** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2.** L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. La valutazione della necessità di avvalersi di prestazioni di lavoro e la selezione del dipendente/lavoratore è a discrezione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART.12 | ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1.** Sono organi dell'Associazione:
 - a.** l'Assemblea dei Soci;
 - b.** il Presidente;
 - c.** il Consiglio Direttivo;
 - d.** l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - e.** il revisore dei conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
 - f.** Coordinamento Nazionale, Gruppi di Lavoro, Gruppi Regionali, Consiglio di Rappresentanza Nazionale.
- 2.** L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.13 | L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2.** Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Il numero di deleghe ammissibili è definito dal Regolamento Interno.
- 3.** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 4 mesi dalla chiusura dello stesso e per l'eventuale rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a.** su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b.** su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non

provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio di Vigilanza, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, da un membro del Consiglio Direttivo.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, in assenza di quest'ultimo da un verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

ART. 14 | ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a.** approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b.** approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c.** approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d.** determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- e.** eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - f.** eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g.** decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h.** approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h.** approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i.** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j.** deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2.** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con maggioranza assoluta; in seconda convocazione è validamente costituita con maggioranza relativa.
- 3.** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 15 | ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

- 1.** È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a.** deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b.** deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

L'Assemblea straordinaria può essere convocata contestualmente e nella stessa sede di quella ordinaria (anche se formalmente sono due ambiti diversi, con relativi e distinti verbali).

- 2.** Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioran-

za dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio che, dopo il pagamento di ogni credito, dovrà essere destinato a titolo di donazione a organizzazioni di beneficenza. Tali donazioni non potranno eseguirsi prima dei sei mesi dalla data di scioglimento.

ART.16 | L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni il voto si esercita in modo palese o segreto a seconda di quanto predisposto dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento interno.

4. Sono considerate valide le votazioni per delega scritta formulate attraverso il Rappresentante Regionale o un socio che ne fa le veci.

ART.17 | IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono le seguenti: Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, Vicepresidente/i.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Al Compimento del 36esimo anno di età il Consigliere decade dal Consiglio Direttivo

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.18 | IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

- 1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale in accordo con il Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2.** La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3.** In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4.** Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 5.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario Generale in assenza dei quali è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 6.** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7.** Le votazioni si effettuano con voto palese, nei casi indicati dal Regolamento Interno si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8.** Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nell'archivio digitale dell'Associazione.

ART.19 | COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a.** redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b.** redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c.** redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d.** nominare il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere e il Segre-

tario Generale dell'Associazione;

e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione degli associati;

f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g. proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

k. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

m. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Tesoriere e il Segretario Generale si occupano della gestione dei libri sociali e svolgono le mansioni a questi delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

DOVERI DELL'UFFICIO

Ciascun membro del Direttivo deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art 2475-ter del Codice Civile.

ART.20 | IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

- 1.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2.** Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3.** Egli dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea per gravi motivi, con la maggioranza assoluta dei presenti.
- 4.** Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a.** firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b.** curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c.** convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 5.** In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Segretario Generale o dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART.21 | IL SEGRETARIO GENERALE: RESPONSABILITÀ

- 1.** Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella convocazione del Consiglio Direttivo, supervisiona le attività degli organi dell'Associazione e predisporre i documenti necessari, i verbali e il calendario.
- 2.** Il Segretario Generale garantisce che tutte le risoluzioni e le azioni in scadenza vengano discusse e sottoposte all'attenzione del Consiglio Direttivo.
- 3.** Il Segretario Generale è responsabile dell'aggiornamento del libro dei soci.
- 4.** Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella convocazione annuale dell'Assemblea annuale e coadiuva il Tesoriere nelle attività amministrative dell'Associazione.

ART. 22 | IL TESORIERE: RESPONSABILITÀ

Le responsabilità del Tesoriere includono:

- a.** Direzione della Gestione Finanziaria;
- b.** Salvaguardia delle risorse dell'Associazione;
- c.** Supporto al Segretario Generale nell'aggiornamento del libro dei soci;
- d.** Raccolta Delle Quote di Affiliazione;
- e.** Stesura della Relazione Finanziaria Annuale e di ogni altra eventuale relazione finanziaria ad interim ivi inclusa la Relazione Finanziaria Annuale da presentare all'Assemblea;
- f.** Mantenimento di registri dettagliati per ogni transazione concernente l'Associazione;
- g.** Supervisione della stesura del piano finanziario dell'Associazione e di ogni gruppo di lavoro entro l'Associazione per eventi a respiro locale ed internazionale, supervisione della disponibilità finanziaria dell'Associazione;
- h.** Mantenimento delle relazioni finanziarie dell'Associazione per i precedenti 5 anni (od oltre, se previsto dalla normativa);
- i.** Monitoraggio dell'effettiva compilazione e consegna delle statistiche richieste legalmente all'autorità competente;
- j.** Archiviazione della documentazione legalmente richiesta relativa alle imposte e all'IVA.

ART.23 | CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a.** dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b.** revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c.** sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d.** perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, Il Consiglio decade quando viene a mancare il numero minimo di membri previsto. Nel caso del venir meno di un membro del Consiglio per qualsiasi motivo (dimissioni,

rinuncia, morte ecc.), qualora il numero legale minimo dei componenti continui a essere garantito, il Consiglio permane in carica sino alla successiva Assemblea, in cui avverrà il reintegro dei Consiglieri cessati. Nel caso venisse meno il numero legale (di tre consiglieri), sarà immediatamente convocata l'Assemblea dei Soci per nominare il nuovo Consiglio.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.24 | COORDINAMENTO NAZIONALE, GRUPPI DI LAVORO, GRUPPI REGIONALI, CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANZA

1. Il Coordinamento Nazionale supporta il Consiglio Direttivo nella gestione interna dell'Associazione e nel coordinamento degli ambiti operativi. I suoi membri vengono eletti tra i Soci tramite votazione durante l'Assemblea Generale e può essere composto da un massimo di 10 componenti.

2. In aggiunta al Coordinamento Nazionale, il Consiglio Direttivo può costituire specifici Gruppi di Lavoro che si occuperanno di seguire determinate attività dell'Associazione

3. Nell'ambito di ogni Gruppo Regionale (corrispondente all'insieme dei Soci in ogni regione italiana), il Rappresentante Regionale opera secondo le linee guida e il mandato definito dal Consiglio Direttivo, dallo Statuto e dai documenti ufficiali quali regolamento interno e carta dei valori. Il Rappresentante Regionale è eletto dai Soci del relativo Gruppo Regionale secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno. Inoltre, ogni Gruppo Regionale può nominare al proprio interno specifiche cariche operative in analogia a quanto previsto a livello nazionale.

4. I Rappresentati Regionali unitamente ai membri del Coordinamento Nazionale sono convocati dal Consiglio Direttivo a scopo consultivo e di indirizzo nell'ambito del Consiglio dei Rappresentanti.

5. Per il funzionamento, caratteristiche dei ruoli e durata dei suddetti organi si rimanda al Regolamento interno.

ART.25 | L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

- 1.** L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- 2.** L'Organo di Controllo rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.
- 3.** Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4.** Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
- 5.** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di Vigilanza decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6.** I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.26 | COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando fossero superati i limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

- 1.** È compito dell'organo di controllo:
 - a.** vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b.** segnalare tempestivamente al Consiglio, eventuali comportamenti o eventi che possono determinare delle violazioni del Codice Etico/Modello
 - c.** esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - d.** attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e.** partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Possono non avere diritto di voto;

4. Possono far parte dell'Organo di Controllo i Soci Fondatori.

ART.27 | IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Quando fossero superati i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 per due esercizi consecutivi verrà nominato un Revisore legale dei conti (o una Società di revisione) iscritto nell'apposito registro. Il Revisore legale o la Società di revisione sono eletti dall'Assemblea.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

ART.28 | LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- 1.** L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a.** il libro degli associati;
 - b.** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c.** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2.** L'Associazione custodisce il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3.** L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI
NORME SUL
PATRIMONIO
DELL' ASSOCIAZIONE
E SUL BILANCIO
DI ESERCIZIO

ART.29 | DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 1.** Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.** È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo osservando integralmente il c. 3 dell'art. 8 D. Lgs 117/2017.

ART.30 | RISORSE ECONOMICHE

- 1.** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a.** quote associative;
 - b.** contributi pubblici e privati;
 - c.** donazioni e lasciti testamentari;
 - d.** rendite patrimoniali;
 - e.** attività di raccolta fondi;
 - f.** rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g.** proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - h.** ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

ART.31 | BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1.** L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2.** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO VII
SCIoglimento
DELL 'ASSOCIAZIONE
E DEVOLUZIONE
DEL PATRIMONIO

ART.32 | SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a enti benefici del settore socio-culturale e ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI
FINALI

ART.33 | NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO

Via di Monte Giordano 36, 00186 ROMA

aiguofficial

info@aiguofficial.it

AIGU